Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2018/0328(COD)

17.1.2019

EMENDAMENTI
114 - 370

Progetto di relazione
Julia Reda
(PE631.940v01-00)

Istituzione del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento

Proposta di regolamento
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Emendamento 114
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche, in quanto sia le infrastrutture civili che le capacità militari devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri.	(1) La nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale***, in termini di persone, processi e tecnologia,*** di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche ***in costante evoluzione***, in quanto sia le infrastrutture civili che le capacità militari devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie e le minacce in continua evoluzione richiedono un approccio olistico alla cibersicurezza, incentrato sulle persone, sui processi e sulla tecnologia, al fine di garantire che l'UE sia preparata.

Emendamento 115
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La criminalità informatica costituisce una minaccia in rapida crescita per l'Unione, i suoi cittadini e la sua economica. Nel 2017, l'80 % delle aziende europee ha avuto almeno un incidente informatico. L'attacco WannaCry del maggio 2017 ha colpito oltre 150 paesi e 230 000 sistemi informatici e ha prodotto effetti significativi su infrastrutture critiche, ad

esempio gli ospedali. Ciò evidenzia la necessità di norme molto rigorose in materia di cibersicurezza e di soluzioni olistiche in tale ambito, che coinvolgano le persone, i prodotti, i processi e le tecnologie nell'Unione, nonché di una leadership europea in questo campo e dell'autonomia digitale.

Or. en

Emendamento 116
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Il presente regolamento contribuisce alla tutela dell'ambiente mediante la protezione di infrastrutture e reti che incidono su di esso, quali le infrastrutture nucleari.

Or. en

Emendamento 117
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Il presente regolamento contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'obiettivo "Industria, innovazione e infrastrutture".

Or. en

Emendamento 118
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) Al fine di promuovere la competitività europea e norme molto rigorose di cibersicurezza a livello internazionale, il Centro di competenza e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero cercare di collaborare con la comunità internazionale relativamente a soluzioni, prodotti e norme di sicurezza informatica.

Or. en

Emendamento 119
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Una grave perturbazione delle reti e dei sistemi informativi può ripercuotersi su singoli Stati membri e su tutta l'Unione. ***La*** sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è quindi essenziale per l'armonioso funzionamento del mercato interno. Al momento l'Unione dipende da fornitori di sicurezza informatica non europei. Tuttavia, è nell'interesse strategico dell'UE garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali in materia di sicurezza informatica per tutelare ***il proprio mercato unico digitale, e in particolare per proteggere*** reti e sistemi informativi critici e fornire servizi fondamentali di cibersicurezza.	(5) Una grave perturbazione delle reti e dei sistemi informativi può ripercuotersi su singoli Stati membri e su tutta l'Unione. ***Una*** sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ***di massimo livello in tutta l'Unione*** è quindi essenziale per l'armonioso funzionamento ***della società e dell'economia, ovvero*** del mercato interno. Al momento l'Unione dipende da fornitori di sicurezza informatica non europei. Tuttavia, è nell'interesse strategico dell'UE garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali in materia di sicurezza informatica ***ai fini della protezione dei dati e*** per tutelare reti e sistemi informativi critici ***delle aziende e dei cittadini europei, comprese infrastrutture critiche per il funzionamento della società, quali sistemi***

	di trasporto, sanitari e bancari e il mercato unico digitale e ***per*** fornire servizi fondamentali di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 120
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'Unione vanta grandi competenze ed esperienza nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca sono frammentati, disallineati e privi di una progettualità comune, il che frena la competitività in questo ambito. Tali sforzi e competenze devono essere aggregati, collegati in rete e impiegati in modo efficiente per consolidare e integrare le attuali capacità tecnologiche, industriali e di ricerca a livello nazionale e di Unione.	(6) L'Unione vanta grandi competenze ed esperienza nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca sono frammentati, disallineati e privi di una progettualità comune, il che frena la competitività ***e l'effettiva protezione di dati, reti e sistemi critici*** in questo ambito. Tali sforzi e competenze devono essere aggregati, collegati in rete e impiegati in modo efficiente per consolidare e integrare le attuali capacità ***e competenze*** tecnologiche, industriali e di ricerca a livello nazionale e di Unione.

Or. en

Emendamento 121
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le PMI sono attori fondamentali del settore di cibersicurezza europeo, in grado di fornire soluzioni all'avanguardia grazie alla loro agilità. Tuttavia, le PMI che non sono specializzate nella

cibersicurezza tendono anche a essere più facilmente vulnerabili agli incidenti informatici, dati gli investimenti e le conoscenze di alto livello necessari per realizzare soluzioni efficaci in materia di sicurezza informatica. È pertanto necessario che il Centro di competenza e la rete di competenza per la cibersicurezza forniscano un sostegno particolare alle PMI agevolando il loro accesso a conoscenze e formazione, affinché possano proteggersi in misura sufficiente e in modo da consentire a coloro che operano nel settore della cibersicurezza di contribuire alla leadership europea in questo campo.

Or. en

Emendamento 122
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale ***e*** Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla	(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione ***per sviluppare una leadership europea nella sicurezza informatica,*** per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ***per aiutare le PMI a raccogliere competenze in questo campo*** e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale**,** Orizzonte Europa ***e dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi legati al settore della difesa***, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla

ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.	creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.

Or. en

Emendamento 123
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.	(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia***, segnatamente nelle tecnologie quantistiche,*** e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.

Or. de

Emendamento 124
Clare Moody

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.	(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale***, al Fondo europeo per la difesa*** e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.

Or. en

Emendamento 125
Algirdas Saudargas, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il miglioramento dell'applicazione a duplice uso delle tecnologie di sicurezza informatica a fini di cibersicurezza non pregiudica il carattere civile del presente regolamento e dovrebbe pertanto riflettere le specificità degli Stati membri nei casi in cui la politica di cibersicurezza è condotta da autorità civili-militari o militari e garantire complementarità, ma non sovrapposizione, con gli strumenti di finanziamento relativi alla ciberdifesa.

Or. en

Emendamento 126
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi ***aderiscono*** tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto.	(9) Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi ***contribuiscono*** tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto.

Or. en

Emendamento 127
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani ***e*** sociali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore	(12) I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri ***e approvati dal Centro di competenza***. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani**,** sociali ***e ambientali*** della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire

pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e la comunità della ricerca.

e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e la comunità della ricerca***, al fine di stabilire un dialogo continuo tra pubblico e privato sulla cibersicurezza***.

[23] Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

[23] Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 128
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani e sociali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e la comunità della ricerca.	(12) I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani e sociali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, ***comprese le PMI,*** il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e la comunità della ricerca.

[23] Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

[23] Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Or. de

Emendamento 129
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.	(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni***.*** ***Ulteriori sfide sono rappresentate dai pregiudizi degli algoritmi (algorithmic bias), in particolare nei media sociali***. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza ***e fornire assistenza nell'attribuzione degli attacchi informatici al loro verificarsi***. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa

e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 130
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza ***e*** la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.	(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni ***e della ricerca*** più recenti nel campo della cibersicurezza ***al fine di superare la "valle della morte" dell'innovazione relativa a tecnologie e servizi di sicurezza informatica***. Contestualmente, il Centro di competenza***,*** la rete ***e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza*** dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 131
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.	(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza***, in particolare quelle che aiutano le organizzazioni a sviluppare capacità, essere resilienti e avere una governance adeguate in modo costante***. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.

Or. en

Motivazione

Invece di concentrarsi semplicemente su prodotti per la sicurezza informatica, il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire a portare avanti soluzioni evolutive incentrate su capacità di rischio, affinché le

organizzazioni siano interamente resilienti ad attacchi informatici, e a diffondere tali soluzioni a tutta l'Unione.

Emendamento 132
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici ***quali*** i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.	(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza ***tra i quali il furto di proprietà intellettuale e lo spionaggio industriale realizzato con strumenti informatici***.

Or. it

Motivazione

Il furto di proprietà intellettuale e spionaggio industriale realizzato con strumenti informatici sono due crimini che colpiscono in modo significativo l'industria europea.

Emendamento 133
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.	(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete***, i poli europei dell'innovazione digitale*** e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 134
Algirdas Saudargas, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.	(14) Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing - HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni. La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza***, compreso il duplice uso***. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 135
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Data la natura in rapido cambiamento delle minacce informatiche e della cibersicurezza, l'Unione deve potersi adattare velocemente e continuamente ai nuovi sviluppi del settore. Di conseguenza, il Centro di competenza, la rete di competenza per la

cibersicurezza e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero essere abbastanza flessibili da garantire la reattività necessaria. Dovrebbero facilitare soluzioni che aiutino gli enti a sviluppare costantemente capacità finalizzate a migliorare la loro resilienza e quella dell'Unione.

Or. en

Emendamento 136
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) Il Centro di competenza dovrebbe mirare a consolidare la leadership e le competenze europee in materia di cibersicurezza, e in tal modo a garantire norme di sicurezza molto rigorose nell'Unione, assicurare la protezione dei dati, dei sistemi informatici, delle reti e delle infrastrutture critiche nell'UE, creare nuovi posti di lavoro di alta qualità nel settore, impedire la fuga degli esperti di cibersicurezza europei verso paesi terzi e aggiungere un valore aggiunto europeo alle misure di cibersicurezza nazionali già in vigore.

Or. en

Emendamento 137
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e ***concentrare, condividere e*** facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza***, nonché alle infrastrutture di cibersicurezza***. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti, ***le opportunità di formazione e i programmi di sensibilizzazione in linea con il programma Europa digitale per i cittadini e le imprese al fine di superare il divario di competenze*** da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria. ***Dovrebbe prestare particolare attenzione a potenziare il ruolo delle PMI nel settore della cibersicurezza.***

Or. en

Emendamento 138
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze	(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze

in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza ***e facilitare*** l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.	in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza ***facilitando*** l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ***e predisponendo campagne di sensibilizzazione indirizzate in particolare alle PMI***. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

Or. it

Motivazione

Le PMI, le quali costituiscono la grande maggioranza dell'industria europea, scontano un ritardo che deve essere recuperato anzitutto a partire dallo sviluppo della consapevolezza dell'importanza della cibersicurezza.

Emendamento 139
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi	(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi

Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, ***in genere*** in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.	Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, ***segnatamente nel settore delle tecnologie quantistiche,*** in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

Or. de

Emendamento 140
Clare Moody

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale ***e*** Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.	(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale***,*** Orizzonte Europa ***e del Fondo europeo per la difesa*** assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

Or. en

Emendamento 141
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto e diversificato di operatori impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda, nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte.	(16) Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione ***strategica di lungo termine*** e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto***, interdisciplinare*** e diversificato di operatori ***europei*** impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda***, comprese le PMI***, nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte.

Or. en

Emendamento 142
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Il Centro di competenza dovrebbe fornire un sostegno adeguato ai compiti dell'elisa, definiti dalla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ("direttiva NIS") e dal regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del YYY, relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza"). L'ENISA dovrebbe pertanto fornire importanti contributi al Centro di competenza nell'ambito del suo compito di definizione delle priorità di finanziamento.

Or. en

Emendamento 143
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.	(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza. ***In particolare, il Centro di competenza dovrebbe agevolare la diffusione di soluzioni dinamiche a livello di impresa incentrate sullo sviluppo di capacità di intere organizzazioni, compresi persone, processi e tecnologia, al fine di proteggere efficacemente le organizzazioni dalle minacce informatiche in costante cambiamento.***

Or. en

Motivazione

Le tecnologie e le minacce in continua evoluzione richiedono un approccio olistico alla cibersicurezza, incentrato sulle persone, sui processi e sulla tecnologia, al fine di garantire che l'UE sia preparata ad affrontare tali minacce.

Emendamento 144
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.	(17) Al fine di rispondere alle esigenze ***del settore pubblico e*** delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire ***al settore pubblico e*** alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 145
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto	(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto

sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.	sia dei prodotti***, dei processi*** e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.

Or. it

Motivazione

Inclusione dei processi accanto a prodotti e servizi.

Emendamento 146
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.	(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese***, comprese le PMI,*** conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.

Or. de

Emendamento 147
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i progetti finanziati dal	(18) Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, ***in linea con gli obiettivi***

programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.	***dell'Unione stabiliti dalla politica estera e di sicurezza comune e dalla cooperazione strutturata permanente,*** i progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano ***esclusivamente*** le applicazioni civili. ***Le azioni volte a potenziare tali sinergie dovrebbero pertanto essere cofinanziate dal Fondo europeo per la difesa.***

Or. en

Emendamento 148
Algirdas Saudargas, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.	(18) Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie ***e coordinamento*** tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.

Or. en

Emendamento 149
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Ai fini di una collaborazione strutturata e sostenibile, il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento dovrebbe basarsi su un accordo contrattuale.	(19) Ai fini di una collaborazione strutturata e sostenibile, il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento dovrebbe basarsi su un accordo contrattuale ***che dovrebbe essere armonizzato a livello europeo***.

Or. en

Emendamento 150
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza del Centro di competenza.	(20) Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza del Centro di competenza ***e delle imprese che ricevono finanziamenti***.

Or. en

Emendamento 151
Paul Rübig, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) L'attuazione dei progetti di implementazione, in particolare di quelli collegati alle infrastrutture e alle capacità utilizzate a livello europeo o in appalti congiunti, può essere suddivisa in diverse fasi di realizzazione, quali gare di appalto separate per l'architettura di hardware e software, la loro produzione, il loro funzionamento e la loro manutenzione, mentre ogni singola impresa potrebbe

partecipare solo a una delle fasi e si potrebbe stabilire che i beneficiari in una o più di tali fasi soddisfino determinate condizioni in termini di titolarità o controllo europei.

Or. en

Motivazione

Gare di appalto separate per l'architettura di hardware e software, la loro produzione, il loro funzionamento e la loro manutenzione migliorerebbero notevolmente la trasparenza e la sicurezza.

Emendamento 152
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Il Centro di competenza dovrebbe perseguire per quanto possibile sinergie con l'attuale agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, ENISA.

Or. de

Emendamento 153
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in	(21) Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico ***al fine***

materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico.	***di promuovere sinergie in modo mirato e di accrescerle***.

Or. de

Emendamento 154
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico.	(21) Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico ***garantendo sinergie***.

Or. en

Emendamento 155
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Al fine di evitare duplicazioni e di garantire nel modo più efficiente il consolidamento delle competenze in materia di cibersicurezza nell'Unione, il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero agire in modo coerente e complementare all'ENISA, al "regolamento sulla cibersicurezza" [COM(2017)0477] e alle organizzazioni europee di normazione,

tenendo presente che l'ENISA dovrebbe continuare a conseguire i suoi obiettivi strategici, specie nel settore della certificazione della cibersicurezza quale definita nel "regolamento sulla cibersicurezza", mentre il Centro di competenza dovrebbe agire in qualità di organismo operativo nel settore della cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 156
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I cofinanziamenti degli Stati membri ai fondi SIE o a qualsiasi altro programma dell'Unione diverso da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale potrebbero essere considerati parte del contributo degli Stati membri al Centro di competenza nella misura in cui tali finanziamenti sono destinati ad attività che rientrano tra le missioni e i compiti del Centro di competenza.

Or. en

Motivazione

Stesso approccio seguito per il regolamento sul calcolo ad alte prestazioni europeo, regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio.

Emendamento 157
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto dagli Stati membri e dalla Commissione, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione.	(24) Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto dagli Stati membri e dalla Commissione, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione. ***Al fine di trarre beneficio dalle sinergie, l'ENISA dovrebbe rivestire il ruolo di osservatore permanente all'interno del consiglio di direzione e contribuire all'operato del Centro di competenza, anche offrendo consultazioni sul piano strategico pluriennale, sul piano di lavoro e sull'elenco di azioni selezionate per il finanziamento.***

Or. en

Emendamento 158
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto ***dagli*** Stati membri ***e*** dalla Commissione, dovrebbe	(24) Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto ***dai rappresentanti degli*** Stati membri***,*** dalla

definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione.	Commissione ***e dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)***, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione.

Or. en

Emendamento 159
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.	(25) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali ***e che sia garantito l'equilibrio di genere***. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.

Or. en

Emendamento 160
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.	(25) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali ***e che vi sia un equilibrio di genere***. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.

Or. en

Emendamento 161
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) La ponderazione del voto della Commissione nelle decisioni del consiglio di direzione dovrebbe essere conforme al contributo del bilancio dell'UE al Centro di competenza, in base alla competenza della Commissione di garantire un'adeguata gestione del bilancio dell'UE nell'interesse dell'Unione, come stabilito nei trattati.

Or. en

Emendamento 162
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Il corretto funzionamento del Centro di competenza esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di cibersicurezza, e che le sue funzioni siano svolte in completa indipendenza.	(26) Il corretto funzionamento del Centro di competenza esige che il direttore esecutivo sia nominato ***in modo trasparente*** in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di cibersicurezza, e che le sue funzioni siano svolte in completa indipendenza.

Or. en

Emendamento 163
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati. Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata	(27) È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico con il settore privato ***e pubblico, comprese le PMI***, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati ***provenienti da ogni parte dell'Unione***. Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati,

rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza.

quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei ***gruppi*** di portatori di interessi ***sopra menzionati*** nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza.

Or. en

Emendamento 164
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati. Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza.	(27) È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico ***e adeguatamente trasparente*** con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati. Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza.

Or. en

Emendamento 165
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Il Centro di competenza ***dovrebbe*** beneficiare della particolare esperienza e dell'ampia e significativa rappresentanza dei portatori di interessi, acquisite attraverso il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza nel corso di Orizzonte 2020, tramite il ***suo*** consiglio consultivo industriale e scientifico.	(28) Il Centro di competenza ***e le sue attività dovrebbero*** beneficiare della particolare esperienza e dell'ampia e significativa rappresentanza dei portatori di interessi, acquisite attraverso il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza nel corso di Orizzonte 2020 ***e dei progetti pilota previsti da Orizzonte 2020 sulla rete di competenza per la cibersicurezza***, tramite il consiglio consultivo industriale e scientifico. ***Ove del caso, il Centro di competenza e il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbero valutare l'opportunità di riprodurre le strutture esistenti, ad esempio come gruppi di lavoro.***

Or. en

Emendamento 166
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 167
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) ***Poiché*** gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire ***mantenere*** e ***sviluppare le*** capacità tecnologiche e industriali dell'Unione in materia di cibersicurezza, ***aumentare la*** competitività del settore della sicurezza informatica dell'UE e ***trasformare la*** cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dispersione delle limitate risorse e delle dimensioni dell'investimento necessario, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, contribuendo al raggiungimento di una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	(34) ***Gli*** obiettivi del presente regolamento, vale a dire ***lo sviluppo di una leadership europea nella cibersicurezza tramite il mantenimento*** e ***lo sviluppo delle*** capacità tecnologiche e industriali dell'Unione in materia di cibersicurezza, ***l'aumento della*** competitività del settore della sicurezza informatica dell'UE ***e la trasformazione della*** cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dispersione delle limitate risorse e delle dimensioni dell'investimento necessario, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, contribuendo al raggiungimento di una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici***.*** ***Inoltre, solamente azioni a livello europeo possono assicurare il massimo livello di cibersicurezza in tutti gli Stati membri e pertanto colmare le lacune in materia di sicurezza esistenti in alcuni Stati membri che creano carenze di sicurezza per tutta l'Unione.*** L'Unione può ***pertanto*** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 168
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro di competenza contribuisce all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] ***e*** del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX, in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico].	2. Il Centro di competenza contribuisce all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale]***,*** del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX, in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] ***e del Fondo europeo per la difesa stabilito dal regolamento (UE) n. XXX per gli interventi legati al settore della difesa***.

Or. en

Emendamento 169
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** Centro di competenza ***ha sede a [Bruxelles, Belgio]***.	3. ***La sede del*** Centro di competenza ***dispone delle infrastrutture necessarie prestabilite e rispetta il principio federale***.

Or. de

Emendamento 170
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** Centro di competenza ***ha sede a [Bruxelles, Belgio]***.	3. ***La sede del*** Centro di competenza ***è determinata mediante una procedura di gara, tenendo conto:***

Or. en

Emendamento 171
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) dell'accessibilità e della durata di viaggio dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 172
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) della competenza dello Stato membro richiedente in termini di una solida politica di sicurezza europea.

Or. en

Emendamento 173
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Il Centro di competenza ha personalità giuridica. ***In ogni Stato membro esso gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio***.	4. Il Centro di competenza ***non*** ha personalità giuridica. ***Esso è una task force istituita dalla Commissione, anche tramite la messa a disposizione di personale adeguato per le attività del Centro di competenza, come stabilito dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 174
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "cibersicurezza": ***protezione della*** rete e ***dei*** sistemi informativi, ***dei*** loro utenti e ***di altre*** persone dalle minacce informatiche;	1) "cibersicurezza": ***l'insieme delle attività necessarie per proteggere la*** rete e ***i*** sistemi informativi, ***i*** loro utenti e ***le*** persone ***interessate*** dalle minacce informatiche;

Or. en

Emendamento 175
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "cibersicurezza": protezione della rete e dei sistemi informativi, dei loro utenti e di altre persone dalle minacce informatiche;	1) "cibersicurezza": ***processo di*** protezione della rete e dei sistemi informativi, dei loro utenti e di altre persone dalle minacce informatiche;

Or. it

Motivazione

La protezione è un processo, non un atto singolo.

Emendamento 176
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "prodotti e soluzioni per la cibersicurezza": prodotti, servizi o processi TIC con la finalità specifica di proteggere la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e le persone interessate dalle minacce informatiche;	2) "prodotti e soluzioni per la cibersicurezza": prodotti, servizi o processi TIC con la finalità specifica di proteggere ***i dati,*** la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e le persone interessate dalle minacce informatiche;

Or. en

Emendamento 177
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) "minaccia informatica": qualsiasi potenziale circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sui loro utenti e sulle persone interessate;

Or. en

Emendamento 178
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "Stato membro partecipante": Stato membro che contribuisce	***soppresso***

finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza.

Or. en

Motivazione

The proposed Regulation would preclude that Member States who do not financially contribute to the Competence Centre would be deprived from voting rights. This would mean that some Member States would be forced to implement requirements developed by only a fraction of Member States. Such a governance structure could be perceived as discriminatory as the EU budget, which will finance the activities carried out by the Competence Centre, is predominantly shaped by national contributions (68.73 %). All Member States should have authority to shape funding, procurement, research and development decisions across the EU and they should all have equal oversight responsibilities and voting rights on the Governing Board. This is particularly important given that technology development and government grant life cycles take several years. Granting all Member States with equal voting rights also will fall in the continuity of the EU acquis on cybersecurity which has strived to deepen the cooperation between Member States and closer the gap with regards their cybersecurity capabilities.

Emendamento 179
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "Stato membro ***partecipante***": Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza.	4) "Stato membro ***contribuente***": Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza ***e gode del diritto di voto in seno al consiglio di direzione***. ***(La sostituzione di "partecipante" con "contribuente" si applica in tutto il testo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).***

Or. en

Emendamento 180

Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) "poli europei dell'innovazione digitale": organizzazioni non a scopo di lucro istituite dal [regolamento 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale], che fungono da sportello unico per l'industria, comprese le PMI, le organizzazioni pubbliche e il mondo accademico al fine di stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali e di fornire sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate.

Or. en

Emendamento 181
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza necessarie a tutelare il proprio mercato unico digitale;	a) mantenere e sviluppare le capacità ***e le competenze*** tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza necessarie a tutelare ***e favorire la protezione dei dati delle aziende e dei cittadini europei, le infrastrutture critiche per il funzionamento della società, quali i sistemi di trasporto, sanitari e bancari e*** il proprio mercato unico digitale;

Or. en

Emendamento 182
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sviluppare la leadership europea nella cibersicurezza e garantire le norme più rigorose in materia di sicurezza informatica in tutta l'Unione tramite il rafforzamento della sua autonomia digitale;

Or. en

Emendamento 183
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) rafforzare la fiducia dei cittadini, dei consumatori e delle imprese nel mondo digitale e pertanto contribuire agli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale;

Or. en

Emendamento 184
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) promuovere la diffusione dei prodotti e delle soluzioni in materia di cibersicurezza sviluppati nell'ambito dell'Unione;

Or. en

Emendamento 185
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) sensibilizzare sulla cibersicurezza e ridurre il divario di competenze in materia di cibersicurezza nell'Unione.

Or. en

Emendamento 186
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro di competenza svolge i propri compiti, se del caso, in collaborazione con la rete dei centri nazionali di coordinamento e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	2. Il Centro di competenza svolge i propri compiti, se del caso, in collaborazione con la rete dei centri nazionali di coordinamento***, i poli europei dell'innovazione digitale*** e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 187
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Coerenza e complementarità

Nell'attuazione del presente regolamento sono assicurate coerenza, sinergie e complementarità con il "regolamento sulla cibersicurezza" [COM(2017)0477], le organizzazioni europee di normazione, le istituzioni e gli organismi europei di cui all'articolo 10 del presente regolamento, altri programmi pertinenti dell'azione dell'Unione e le pertinenti politiche dell'Unione. Sono evitate duplicazioni inutili.

Or. en

Emendamento 188
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***agevolare e contribuire a coordinare l'attività della*** rete dei centri nazionali di coordinamento ("la rete") di cui all'articolo 6 e ***della*** comunità delle competenze in materia di cibersicurezza di cui all'articolo 8;	1. ***creare e gestire la*** rete dei centri nazionali di coordinamento ("la rete") di cui all'articolo 6 e ***coordinare le sue attività con i poli europei dell'innovazione digitale e la*** comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ***("la comunità")*** di cui all'articolo 8;

Or. en

Emendamento 189
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete dei centri nazionali di coordinamento ("la rete") di cui all'articolo 6 e della comunità delle competenze in	1. agevolare ***la creazione ove necessario*** e contribuire a coordinare l'attività della rete dei centri nazionali di coordinamento ("la rete") di cui all'articolo 6 e della comunità delle competenze in

materia di cibersicurezza di cui all'articolo 8;	materia di cibersicurezza di cui all'articolo 8;

Or. it

Motivazione

Non tutti gli Stati membri sono dotati di Centri adeguati a essere designati come centri nazionali di coordinamento.

Emendamento 190
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX[26] e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] ***e*** del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX[27], in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE ***[***ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione***]***;	2. contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX[26] e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale]***,*** del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX[27], in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico]***, del Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) n. XXX*** e di altri programmi dell'UE***,*** ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione;
[26] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]	[26] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]
[27] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]	[27] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

Or. en

Emendamento 191
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX[26] e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX[27], in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico]e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione];	2. contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX[26] e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale], del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX[27], in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico]***, del Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) n. XXX*** e di altri programmi dell'UE, ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione;
[26] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]	[26] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]
[27] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]	[27] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

Or. en

Emendamento 192
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***contribuire all'***attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX[26] e, in particolare,	2. ***coordinare l'***attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX[26] e, in particolare, delle azioni di cui

delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX[27], in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione];	all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX[27], in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione];
[26] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]	[26] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]
[27] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]	[27] [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

Or. en

Emendamento 193
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, comprese le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;	a) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi ***in modo equo, aperto e trasparente*** e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, comprese le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Or. en

Emendamento 194
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, ***comprese*** le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;	a) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, ***in particolare*** le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Or. en

Emendamento 195
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, ***comprese*** le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;	a) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, ***in particolare*** le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Or. de

Emendamento 196
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, fornire assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, ***comprese*** le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;	b) tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, fornire assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire***, condividere*** e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, ***in particolare*** le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Or. en

Emendamento 197
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) divulgare conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza all'industria e alle autorità pubbliche, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;	c) divulgare conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza all'industria***, agli istituti di ricerca*** e alle autorità pubbliche, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 198
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) divulgare conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza all'industria e alle autorità pubbliche, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;	c) divulgare conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza all'industria***, alle PMI*** e alle autorità pubbliche, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;

Or. de

Emendamento 199
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenere lo sviluppo di prodotti e processi indipendenti che possono essere liberamente studiati, condivisi e sviluppati ulteriormente, in particolare nel settore di hardware e software verificati e verificabili, in stretta cooperazione con l'industria, la rete e la comunità;

Or. en

Motivazione

Componenti affidabili su cui basarsi soprattutto in ambienti sensibili, quali l'industria e le applicazioni collegate alla sicurezza nazionale.

Emendamento 200
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) fungere da sportello unico per le soluzioni di cibersicurezza finanziate da altri programmi, quali InvestEU o il

programma per il mercato unico, in particolare per le PMI;

Or. en

Emendamento 201
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) effettuare la mappatura e la valutazione dei pertinenti algoritmi relativi alla cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 202
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) riunire i portatori di interessi di industria, sindacati, mondo accademico, organizzazioni di ricerca ed enti pubblici al fine di garantire una cooperazione di lungo termine nello sviluppo e nell'attuazione di prodotti e soluzioni per la cibersicurezza, comprese la messa in comune e la condivisione di risorse e informazioni relative a tali prodotti e soluzioni, ove del caso;

Or. en

Emendamento 203
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d)
	facilitare lo scambio di informazioni e risorse relative alla cibersicurezza tra le organizzazioni al fine di migliorare la resilienza complessiva ad attacchi informatici all'interno dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Se le organizzazioni collaborano per condividere informazioni e risorse, hanno maggiori probabilità di attenuare un numero più elevato di rischi e di essere più resilienti. Facilitare tali scambi contribuirà a migliorare complessivamente la cibersicurezza e le capacità industriali necessarie a rendere sicuro il mercato unico digitale dell'UE.

Emendamento 204
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica in tutti i settori economici, svolgendo le seguenti funzioni:	4. contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica in tutti i settori economici, svolgendo le seguenti funzioni***, in conformità dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e dei requisiti della direttiva 2014/24/UE***:

Or. en

Motivazione

The aim of the Competence Centre should be to ensure that European public authorities, businesses and user industries are protected by the best available and most secure technologies. Adopting a "country-of-origin" approach to cybersecurity policy and procurement could undermine this aim as excellence in cybersecurity cannot be achieved solely at local level. This amendment places all market players, regardless of origin, on an

equal footing in relation to research and funding opportunities and the procurement and uptake of cybersecurity products and solutions. Regarding procurement processes, their organisation needs to remain under the control of the Member State or specific national/ regional/ international public authority for very sensitive reasons such as administrative, legal, technical or security requirements, which vary and may be specific for individual cases. While the Competence Centre could add value by providing, at the request of the authority, useful guidance and best practices, it should not be empowered to override the powers of Member State institutions and international organisations based in the EU such as NATO, the United Nations and the OSCE, as it would risk endangering the security of these public authorities. Procurement contracts are often accompanied by Non-Disclosure Agreements and/ or security certificates and clearances which vary according to the sensitivity of protected network and/ or data or the criticality of the authority that purchases the specific (combination of) product, service and/ or process.

Emendamento 205
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica in tutti i settori economici, svolgendo le seguenti funzioni:	4. contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia ***riconosciuti a livello internazionale*** per la sicurezza informatica in tutti i settori economici, svolgendo le seguenti funzioni:

Or. en

Emendamento 206
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica ***dell'Unione*** presso le autorità pubbliche e i settori utilizzatori;	a) stimolare ***l'intero ciclo di innovazione della cibersicurezza e superare la "valle della morte" dell'innovazione migliorando*** la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione ***sul mercato*** di prodotti e soluzioni ***olistiche*** per la sicurezza

	informatica presso le autorità pubbliche e i settori utilizzatori ***nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 207
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica dell'Unione presso le autorità pubbliche e i settori utilizzatori;	a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti***, processi*** e soluzioni per la sicurezza informatica dell'Unione presso le autorità pubbliche e i settori utilizzatori;

Or. it

Motivazione

Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 208
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica ***dell'Unione*** presso le autorità pubbliche e i settori utilizzatori;	a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica presso le autorità pubbliche e i settori utilizzatori ***nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 209
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) assistere le autorità pubbliche, le industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'adozione e nell'integrazione delle soluzioni più recenti nel campo della sicurezza informatica;	b) assistere le autorità pubbliche, le industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'adozione e nell'integrazione delle soluzioni più recenti nel campo della sicurezza informatica***, comprese soluzioni olistiche progettate per sviluppare la resilienza agli attacchi informatici all'interno delle organizzazioni e la condivisione di informazioni tra di esse, al fine di migliorare la resilienza informatica complessiva all'interno dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 210
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) fornire assistenza nell'attuazione dei futuri orientamenti sulla ricerca etica in materia di sicurezza;

Or. en

Emendamento 211
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	b ter) raccogliere le segnalazioni di vulnerabilità notificate dalla comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coordinare lo sviluppo di patch, correzioni e soluzioni e la distribuzione di tali elementi;

Or. en

Emendamento 212
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere ***in particolare*** le autorità pubbliche ***nell'organizzazione dei loro*** appalti pubblici ***o condurre*** appalti per l'acquisizione di prodotti e soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica ***a nome di autorità pubbliche***;	c) ***su richiesta esplicita,*** sostenere le autorità pubbliche ***nel fornire orientamenti in merito alle procedure di*** appalti pubblici***, anche riguardo ad*** appalti per l'acquisizione di prodotti e soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica;

Or. en

Motivazione

The aim of the Competence Centre should be to ensure that European public authorities, businesses and user industries are protected by the best available and most secure technologies. Adopting a "country-of-origin" approach to cybersecurity policy and procurement could undermine this aim as excellence in cybersecurity cannot be achieved solely at local level. This amendment places all market players, regardless of origin, on an equal footing in relation to research and funding opportunities and the procurement and uptake of cybersecurity products and solutions. Regarding procurement processes, their organisation needs to remain under the control of the Member State or specific national/ regional/ international public authority for very sensitive reasons such as administrative, legal, technical or security requirements, which vary and may be specific for individual cases. While the Competence Centre could add value by providing, at the request of the authority, useful guidance and best practices, it should not be empowered to override the powers of Member State institutions and international organisations based in the EU such as NATO, the United Nations and the OSCE, as it would risk endangering the security of these public authorities. Procurement contracts are often accompanied by Non-Disclosure Agreements and/ or security certificates and clearances which vary according to the sensitivity of protected network and/ or data or the criticality of the authority that purchases the specific (combination of) product, service and/ or process.

Emendamento 213
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up e alle PMI nel settore della cibersicurezza affinché accedano a mercati potenziali e attraggano investimenti;	d) fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up e alle PMI nel settore della cibersicurezza affinché accedano a mercati potenziali***, migliorino le proprie competenze in materia di sicurezza informatica*** e attraggano investimenti ***e quindi possano attuare prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica e/o diventare attori competitivi in questo campo***;

Or. en

Emendamento 214
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. promuovere la certificazione della cibersicurezza in linea con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza"), COM/2017/0477 final - 2017/0225 (COD);

Or. de

Emendamento 215
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza, se del caso insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;	a) promuovendo l'ulteriore sviluppo***, la messa in comune e la condivisione*** delle competenze ***e abilità*** in materia di cibersicurezza, se del caso insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA***, e contribuendo all'obiettivo relativo alle competenze digitali avanzate del programma Europa digitale, ove del caso***;

Or. en

Emendamento 216
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza, se del caso insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;	a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza ***a tutti i livelli di istruzione***, se del caso insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

Or. en

Emendamento 217
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di	a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di

cibersicurezza, se del caso ***insieme*** ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;	cibersicurezza, se del caso ***allineandosi*** ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

Or. en

Emendamento 218
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza***, se del caso*** insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;	a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

Or. de

Emendamento 219
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) assicurando che il Centro di competenza si colleghi alle attività di standardizzazione in corso, inclusa la ricerca sugli effetti a livello di cibersicurezza delle norme internazionali esistenti, e di qualsiasi sistema di certificazione e/o promozione collegati;

Or. en

Emendamento 220
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sostenendo iniziative volte a sviluppare il talento informatico nell'UE, con particolare attenzione all'equilibrio di genere nello sviluppo delle competenze informatiche nell'istruzione primaria, secondaria e terziaria;

Or. en

Emendamento 221
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il sostegno alla ricerca su vasta scala e a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria ***e con*** la rete;	b) il sostegno alla ricerca su vasta scala e a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria***, gli istituti di ricerca, il settore pubblico e le autorità, compresa*** la rete;

Or. en

Emendamento 222
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione della tecnologia della cibersicurezza;	c) c) il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione della tecnologia della cibersicurezza, ***se del caso allineandosi alle agenzie e agli***

	organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

Or. en

Emendamento 223
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione della tecnologia della cibersicurezza;	c) il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione della tecnologia della cibersicurezza***, in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione***;

Or. en

Emendamento 224
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il sostegno alla ricerca nel settore della criminalità informatica;

Or. en

Motivazione

È importante comprendere le motivazioni degli attori che si avvalgono di questioni di cibersicurezza.

Emendamento 225
Algirdas Saudargas, Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. potenziare la cooperazione tra la sfera civile e quella relativa alla difesa per quanto concerne ***tecnologie*** e applicazioni a duplice uso nel campo della cibersicurezza, operando come segue:	7. potenziare la cooperazione tra la sfera civile e quella relativa alla difesa per quanto concerne ***progetti, servizi, competenze*** e applicazioni a duplice uso nel campo della cibersicurezza, operando come segue:

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei prodotti per la cibersicurezza sono per loro natura a duplice uso. Si deve pertanto tutelare il ruolo del Centro nel favorire la coerenza tra le attività delle comunità di cibersicurezza civili e di difesa, nonché il sostegno a progetti di sicurezza informatica a duplice uso. Le capacità di ciberdifesa (capacità militari) non dovrebbero essere combinate alle capacità a duplice uso e alla loro applicazione nel settore informatico. Il Centro ha un ruolo nel sostegno allo sviluppo e alla diffusione di capacità a duplice uso, che sono di natura civile, ma che potrebbero essere utilizzate da attori sia civili sia militari.

Emendamento 226
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riunendo i portatori di interesse, grazie alla promozione delle sinergie tra la ricerca e i mercati ***della cibersicurezza civile e per la difesa***;	c) riunendo i portatori di interesse, grazie alla promozione delle sinergie tra la ricerca ***sulla cibersicurezza civile e per la difesa, lo sviluppo di prodotti e soluzioni per la cibersicurezza*** e i mercati***, in linea con gli obiettivi dell'Unione stabiliti dalla politica estera e di sicurezza comune e dalla cooperazione strutturata permanente***;

Or. en

Emendamento 227
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. potenziare le sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza in relazione al Fondo europeo per la difesa, operando come segue:	***soppresso***
a) fornendo consulenza, condividendo le conoscenze e agevolando la collaborazione fra i portatori di interessi;	
b) gestendo progetti multinazionali di ciberdifesa, qualora richiesto dagli Stati membri, agendo così da responsabile del progetto ai sensi del regolamento XXX [regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa].	

Or. en

Motivazione

Conferire competenze al Centro nell'ambito delle sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza, e diritti di gestione dei progetti in merito al Fondo europeo per la difesa equivarrebbe a duplicare le competenze dell'Agenzia europea per la difesa e interferirebbe con le competenze degli Stati membri.

Emendamento 228
Algirdas Saudargas, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. potenziare le sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza in relazione al Fondo europeo per la difesa, operando come segue:	8. potenziare le sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza in relazione al Fondo europeo per la difesa, ***anche*** operando come segue:

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei prodotti per la cibersicurezza sono per loro natura a duplice uso. Si deve pertanto tutelare il ruolo del Centro nel favorire la coerenza tra le attività delle comunità di cibersicurezza civili e di difesa, nonché il sostegno a progetti di sicurezza informatica a duplice uso. Le capacità di ciberdifesa (capacità militari) non dovrebbero essere combinate alle capacità a duplice uso e alla loro applicazione nel settore informatico. Il Centro ha un ruolo nel sostegno allo sviluppo e alla diffusione di capacità a duplice uso, che sono di natura civile, ma che potrebbero essere utilizzate da attori sia civili sia militari.

Emendamento 229
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. fornire un sostegno particolare alle PMI facilitando il loro accesso a conoscenze e formazione tramite un accesso su misura ai risultati dei centri di competenza, al fine di consentire loro di proteggersi in modo sufficiente e di permettere a coloro che operano nel settore della cibersicurezza di essere più competitivi, contribuendo in tal modo alla leadership europea nel settore.

Or. en

Emendamento 230
Paul Rübig, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di sovvenzione o di premio, il piano di	1. Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di ***appalto,*** sovvenzione o di premio, il

lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare:	piano di lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare:

Or. en

Emendamento 231
Paul Rübig, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) norme per disciplinare le diverse fasi dell'attuazione.

Or. en

Motivazione

Consentire modelli di appalti a tre fasi al fine di conseguire maggiore trasparenza e sicurezza.

Emendamento 232
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete, membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o terzi in rappresentanza degli utilizzatori di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica. A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento o membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	2. Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete, membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o terzi in rappresentanza degli utilizzatori di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica. A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento o ***da poli europei dell'innovazione digitale competenti o da*** membri della comunità

delle competenze in materia di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 233
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. In ogni Stato membro è istituito un centro nazionale di coordinamento.

Or. en

Emendamento 234
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data], ciascuno Stato membro nomina l'ente che agisce da centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione.	1. Entro il [data], ciascuno Stato membro nomina l'ente che agisce da centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione ***e il consiglio di direzione***.

Or. en

Emendamento 235
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Sulla base di una valutazione relativa alla conformità di tale ente ai criteri di cui al paragrafo 4, ***la Commissione*** adotta una decisione entro 6 mesi dalla data della nomina trasmessa dallo Stato membro, decisione con cui accredita l'ente in qualità di centro nazionale di coordinamento o respinge la nomina. L'elenco dei centri nazionali di coordinamento è pubblicato dalla Commissione.	2. Sulla base di una valutazione relativa alla conformità di tale ente ai criteri di cui al paragrafo 4, ***il consiglio di direzione*** adotta una decisione entro 6 mesi dalla data della nomina trasmessa dallo Stato membro, decisione con cui accredita l'ente in qualità di centro nazionale di coordinamento o respinge la nomina. L'elenco dei centri nazionali di coordinamento è pubblicato dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Non vi sono criteri specifici che stabiliscano che tale compito sia svolto dalla Commissione; tale competenza dovrebbe essere assegnata al consiglio di direzione.

Emendamento 236
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico ***e*** la comunità della ricerca.	4. Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico***,*** la comunità della ricerca ***e i cittadini***.

Or. en

Emendamento 237
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento.	5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale ***armonizzato a livello di Unione e*** sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento.

Or. en

Emendamento 238
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ***ciascun centro nazionale*** di coordinamento.	5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale ***standard*** sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ***i centri nazionali*** di coordinamento.

Or. en

Motivazione

Un accordo standard concluso con tutti i centri nazionali di coordinamento renderebbe il processo più trasparente ed equo.

Emendamento 239
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione può definire, mediante atti di esecuzione, gli elementi degli accordi contrattuali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluso il loro formato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo -45.

Or. en

Emendamento 240
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, nel coordinamento della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;	a) sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, nel coordinamento ***e nella promozione*** della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;

Or. de

Emendamento 241
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) agevolare la partecipazione ai progetti transfrontalieri dell'industria e di altri attori a livello di Stati membri;	b) agevolare la partecipazione ai progetti transfrontalieri dell'industria***, in***

	particolare delle PMI, e di altri attori a livello di Stati membri;

Or. en

Emendamento 242
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) incentivare i progetti transfrontalieri, in particolare per le PMI;

Or. en

Emendamento 243
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi ***industriali*** specifici per settore in materia di cibersicurezza;	c) contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi specifici per settore in materia di cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 244
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	c bis) cooperare strettamente con le organizzazioni nazionali di normazione per garantire l'adozione delle norme esistenti e coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi, in particolare le PMI, nell'elaborazione di nuove norme;

Or. en

Emendamento 245
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale ***e*** regionale;	e) cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale**,** regionale ***e locale***;

Or. en

Emendamento 246
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) promuovere e diffondere piani formativi minimi comuni in materia di cibersicurezza, in cooperazione con gli organismi competenti negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 247
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e del Centro di competenza a livello nazionale ***o*** regionale;	g) promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e del Centro di competenza a livello nazionale***,*** regionale ***o locale***;

Or. en

Emendamento 248
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere ***a),*** b), c), ***e)*** e g).	4. Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete ***e si coordinano con i poli europei dell'innovazione digitale competenti*** al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), ***d), f), f bis)*** e g).

Or. en

Emendamento 249
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione.	1. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando***, mettendo in comune, condividendo*** e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 250
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca ***industriali,*** accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.	2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita ***dall'industria sul versante dell'offerta e su quello della domanda, incluse le PMI, dalle organizzazioni europee di normazione, da associazioni di utenti,*** da organizzazioni di ricerca accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea ***conformemente all'articolo 10 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 251
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le	2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le

capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.	capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea***, in particolare i poli europei dell'innovazione digitale***.

Or. en

Emendamento 252
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza ***nell'Unione***, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.	2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 253
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali,	2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali,

accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza ***nell'Unione***, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.	accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 254
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:	3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione***, nei paesi terzi partecipanti ai pertinenti programmi dell'Unione o in altri paesi terzi che dimostrano di attuare misure sufficienti a garantire la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri,*** possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:

Or. en

Emendamento 255
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:	3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. ***Enti istituiti all'interno dell'Unione ma controllati da enti di paesi terzi sono ammissibili a condizione che l'Unione abbia firmato un accordo di cooperazione in materia di cibersicurezza.*** Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:

Or. en

Emendamento 256
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione ***possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti***:	3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione***, dello Spazio economico europeo (SEE) e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) con strutture di gestione esecutiva all'interno dell'UE o in un paese SEE o EFTA, non controllati da nessun altro paese terzo o da nessun altro ente di paesi terzi***:

Or. en

Emendamento 257
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Solo*** enti ***istituiti all'interno dell'Unione possono essere*** accreditati in qualità di membri della comunità delle	3. ***Gli*** enti accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza sono tenuti a

competenze in materia di cibersicurezza**.** ***Essi*** sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:	dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza ***in uno o più Stati membri dell'UE*** in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:

Or. en

Motivazione

It is critical to the success of the proposed Cybersecurity Competence Community and Centre that entities with the best expertise are able to participate. Most of the state-of-the-art cybersecurity research and products have been either developed (and are subsequently exported out of) by EU subsidiaries of global entities or have been produced as the result of collaboration across borders and nationalities. In order to achieve the best in class R&D in Europe, the Regulation shall not discriminate against the possibility of European experts that work on global cybersecurity projects to participate in the Cybersecurity Competence Community.

Emendamento 258
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sviluppo industriale;	b) sviluppo industriale ***o di prodotti***;

Or. en

Motivazione

It is critical to the success of the proposed Cybersecurity Competence Community and Centre that entities with the best expertise are able to participate. Most of the state-of-the-art cybersecurity research and products have been either developed (and are subsequently exported out of) by EU subsidiaries of global entities or have been produced as the result of collaboration across borders and nationalities. In order to achieve the best in class R&D in Europe, the Regulation shall not discriminate against the possibility of European experts that work on global cybersecurity projects to participate in the Cybersecurity Competence Community.

Emendamento 259
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Jens Geier, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) operazioni di sicurezza informatica;

Or. en

Motivazione

It is critical to the success of the proposed Cybersecurity Competence Community and Centre that entities with the best expertise are able to participate. Most of the state-of-the-art cybersecurity research and products have been either developed (and are subsequently exported out of) by EU subsidiaries of global entities or have been produced as the result of collaboration across borders and nationalities. In order to achieve the best in class R&D in Europe, the Regulation shall not discriminate against the possibility of European experts that work on global cybersecurity projects to participate in the Cybersecurity Competence Community.

Emendamento 260
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) partenariati o cooperazione in campo scientifico o tecnico con le autorità accademiche e/o pubbliche, quali definite all'articolo 2, punto 3.

Or. en

Motivazione

It is critical to the success of the proposed Cybersecurity Competence Community and Centre that entities with the best expertise are able to participate. Most of the state-of-the-art cybersecurity research and products have been either developed (and are subsequently exported out of) by EU subsidiaries of global entities or have been produced as the result of collaboration across borders and nationalities. In order to achieve the best in class R&D in Europe, the Regulation shall not discriminate against the possibility of European experts that work on global cybersecurity projects to participate in the Cybersecurity Competence Community.

Emendamento 261

Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro di competenza accredita enti ***istituiti a norma del diritto nazionale*** quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ***dopo*** una valutazione ***effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito,*** con la quale si verifica se ***l'***ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato ***in qualsiasi momento*** dal Centro di competenza ***se quest'ultimo*** o ***il*** centro nazionale di coordinamento pertinente ***ritengono che*** l'ente non ***soddisfi*** i criteri di cui al paragrafo 3 o ***rientri*** nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].	4. Il Centro di competenza accredita enti quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ***in base a*** una valutazione con la quale si verifica se ***un*** ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato dal Centro di competenza o ***dal*** centro nazionale di coordinamento pertinente ***se*** l'ente non ***soddisfa più*** i criteri di cui al paragrafo 3 o ***rientra*** nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 262
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro di competenza accredita enti ***istituiti a norma del diritto nazionale*** quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo,	4. Il Centro di competenza accredita ***gli*** enti ***di cui al paragrafo 3*** quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza***. Gli enti istituiti a norma del diritto nazionale sono accreditati*** dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un

ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].	accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 263
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].	4. Il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione ***armonizzata*** effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro ***e dal centro di competenza*** in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 264

Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata di soggetti interessati nella comunità, incluse le PMI.

Or. en

Emendamento 265
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Commissione può specificare ulteriormente, mediante un atto di esecuzione, i criteri di cui al paragrafo 3 e le procedure per la valutazione e l'accreditamento degli enti che rispettano tali criteri. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo -45.

Or. en

Emendamento 266
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli enti attuali che partecipano a partenariati pubblico-privati sulla cibersicurezza a livello europeo sono membri della comunità delle competenze

in materia di cibersicurezza e assumono un ruolo guida nella promozione e nel sostegno della cooperazione e del coordinamento di detta comunità, continuando il lavoro svolto finora.

Or. en

Emendamento 267
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) ad esempio la segnalazione delle vulnerabilità individuate al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza, contribuendo a correggerle e fornendo consulenza su come ridurre tali vulnerabilità;

Or. en

Emendamento 268
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) incoraggiano i produttori e i fornitori di servizi membri della comunità a certificare i propri prodotti e servizi mediante i sistemi di certificazione adottati a norma del regolamento sulla cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 269

Algirdas Saudargas, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna , il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa.	1. ***Al fine di assicurare coerenza e complementarità,*** il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna , il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa.

Or. en

Emendamento 270
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il Centro di competenza contribuisce in particolare all'operato dell'ENISA ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ("direttiva NIS") e del regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del YYY, relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione

della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza").

Or. en

Emendamento 271
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro ***che*** vengono sottoposti all'approvazione preventiva della Commissione.	2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro ***concordati tra il Centro di competenza e la rispettiva istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione. Tali accordi*** vengono sottoposti all'approvazione preventiva della Commissione ***e sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo***.

Or. en

Emendamento 272
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Centro di competenza contribuisce in particolare all'operato dell'ENISA ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione e del regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del YYY, relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea

	per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza").

Or. en

Emendamento 273
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***un*** direttore esecutivo***, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16***;	b) ***il*** direttore esecutivo ***dell'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza***;

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni, anche di natura amministrativa, e ai fini della continuità dell'acquis dell'UE sulla cibersicurezza, il Centro di competenza è sostenuto dall'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, segnatamente dal suo consiglio di amministrazione per le responsabilità del consiglio di direzione del Centro di competenza e dal suo direttore esecutivo per le competenze esecutive.

Emendamento 274
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro ***e*** da cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione.	1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro**,** da cinque rappresentanti della Commissione ***e da un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza***

	delle reti e dell'informazione (ENISA), a nome dell'Unione.

Or. en

Emendamento 275
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro ***e*** da cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione.	1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro***, da due rappresentanti del Parlamento europeo*** e da cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione.

Or. en

Emendamento 276
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di direzione è composto ***da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione***.	1. Il consiglio di direzione è composto ***dai membri del consiglio di amministrazione dell'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza***.

Or. en

Emendamento 277
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da ***cinque rappresentanti*** della Commissione, a nome dell'Unione.	1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da ***un rappresentante*** della Commissione, a nome dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Cinque membri nominati dalla Commissione europea dovrebbero essere considerati una rappresentanza sproporzionata rispetto agli Stati membri.

Emendamento 278
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun membro del consiglio di direzione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.	2. Ciascun membro del consiglio di direzione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza. ***Ogni Stato membro ha un diritto di voto, mentre la Commissione ha due diritti di voto.***

Or. en

Emendamento 279
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di	***soppresso***

direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni, anche di natura amministrativa, e ai fini della continuità dell'acquis dell'UE sulla cibersicurezza, il Centro di competenza è sostenuto dall'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, segnatamente dal suo consiglio di amministrazione per le responsabilità del consiglio di direzione del Centro di competenza e dal suo direttore esecutivo per le competenze esecutive.

Emendamento 280
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.	3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze ***nel settore della tecnologia o della ricerca in materia di cibersicurezza*** e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio***. Si tiene conto dell'equilibrio di genere***. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 281
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri ***mirano a conseguire*** una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.	3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri ***assicurano*** una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 282
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione e dei loro supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni, anche di natura amministrativa, e ai fini della continuità dell'acquis dell'UE sulla cibersicurezza, il Centro di competenza è sostenuto dall'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, segnatamente dal suo consiglio di amministrazione per le responsabilità del consiglio di direzione del Centro di competenza e dal suo direttore esecutivo per le competenze esecutive.

Emendamento 283

Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I membri del consiglio di direzione agiscono nell'interesse del Centro di competenza, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza in modo indipendente e trasparente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni, anche di natura amministrativa, e ai fini della continuità dell'acquis dell'UE sulla cibersicurezza, il Centro di competenza è sostenuto dall'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, segnatamente dal suo consiglio di amministrazione per le responsabilità del consiglio di direzione del Centro di competenza e dal suo direttore esecutivo per le competenze esecutive.

Emendamento 284
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni, anche di natura amministrativa, e ai fini della continuità dell'acquis dell'UE sulla cibersicurezza, il Centro di competenza è sostenuto dall'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, segnatamente dal suo consiglio di amministrazione per le responsabilità del consiglio di direzione del Centro di competenza e dal suo direttore esecutivo per le competenze esecutive.

Emendamento 285
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione può*** invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.	6. ***I membri del consiglio di direzione possono*** invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie ***e i membri della comunità delle competenze dell'Unione***, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione ***per assicurare il loro contributo in termini di competenze e creare legami più forti con le comunità dell'industria e della ricerca***.

Or. en

Emendamento 286
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.	6. La Commissione ***e gli Stati membri possono*** invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.

Or. en

Motivazione

Tutti i membri del consiglio di direzione dovrebbero avere il diritto di invitare osservatori, non solo la Commissione.

Emendamento 287
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è un osservatore permanente nel consiglio di direzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 288
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ***è un osservatore permanente*** nel consiglio di direzione.	7. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ***e il consiglio consultivo industriale e scientifico sono osservatori permanenti*** nel consiglio di direzione***, a cui forniscono consulenza. Il consiglio di direzione tiene nella massima considerazione i pareri espressi dall'ENISA. Data la sua esperienza nel settore, l'ENISA è consultata in particolare per i progetti relativi alla ricerca.***

Or. en

Emendamento 289
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. ***L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è un osservatore permanente*** nel consiglio di direzione.	7. ***Il direttore esecutivo dell'ENISA e i suoi collaboratori sono osservatori permanenti*** nel consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 290
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) adotta una procedura di nomina del direttore esecutivo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni, anche di natura amministrativa, e ai fini della continuità dell'acquis dell'UE sulla cibersicurezza, il Centro di competenza è sostenuto dall'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, segnatamente dal suo consiglio di amministrazione per le responsabilità del consiglio di direzione del Centro di competenza e dal suo direttore esecutivo per le competenze esecutive.

Emendamento 291
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) valuta l'idoneità dell'ente nominato dallo Stato membro a fungere da centro nazionale di coordinamento e adotta una decisione di accreditamento dell'ente o di rifiuto della nomina;

Or. en

Motivazione

Non vi sono criteri specifici che stabiliscano che tale compito sia svolto dalla Commissione, come proposto. Tale competenza dovrebbe essere assegnata al consiglio di direzione.

Emendamento 292
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) adotta gli accordi di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 293
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nomina il ***direttore esecutivo, lo destituisce, ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato; nomina il*** contabile;	f) nomina il contabile***, lo destituisce, ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato***;

Or. en

Emendamento 294
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) promuove il Centro di competenza su scala ***mondiale***, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di	l) promuove il Centro di competenza su scala ***globale, promuovendone l'eccellenza e l'attrattività***, in modo da

eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza;	renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza; ***a questo fine sostiene la collaborazione con gli attori globali;***

Or. it

Motivazione

Eccellenza e attrattività attraverso la collaborazione internazionale.

Emendamento 295
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) promuove il Centro di competenza su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza;	(l) promuove il Centro di competenza su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale ***e rinomato internazionalmente*** nel settore della cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 296
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) adotta norme di trasparenza per il Centro di competenza;

Or. en

Emendamento 297

Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;	(r) adotta una strategia antifrode ***e anticorruzione***, proporzionata ai rischi di frode ***e corruzione***, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare ***e adotta misure di tutela adeguate per gli informatori***;

Or. en

Emendamento 298
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) adotta la metodologia per il calcolo del contributo finanziario degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La metodologia per il calcolo del contributo finanziario degli Stati membri deve essere decisa dagli Stati membri e una tale decisione non dovrebbe spettare al consiglio di direzione.

Emendamento 299
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*

s) adotta ***la*** metodologia per il calcolo ***del contributo finanziario degli*** Stati membri;	s) adotta ***un'ampia definizione dei contributi finanziari degli Stati membri e una*** metodologia per il calcolo ***dell'importo dei contributi volontari degli Stati membri che possono essere ritenuti contributi finanziari in base a tale definizione. Tale calcolo è eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario***;

Or. en

Emendamento 300
Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella definizione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale del Centro di competenza, il consiglio di direzione tiene conto della consulenza fornita dall'ENISA.

Or. en

Emendamento 301
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella definizione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale del Centro di competenza, il consiglio di direzione tiene conto della consulenza fornita dall'ENISA.

Or. en

Emendamento 302
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di direzione ***elegge*** un presidente e un vicepresidente ***tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni. Il mandato del*** presidente e ***del*** vicepresidente ***può essere prorogato una sola volta, previa decisione*** del consiglio ***di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del*** consiglio ***di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.***	1. Il consiglio di direzione ***ha*** un presidente e un vicepresidente***, che sono rispettivamente il*** presidente e ***il*** vicepresidente del consiglio ***di amministrazione dell'ENISA. Il loro mandato ha la stessa durata di quello previsto per il*** consiglio ***di amministrazione dell'ENISA***.

Or. en

Emendamento 303
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce	1. Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni***, tenendo conto dell'equilibrio di genere***. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla

d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.	stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.

Or. en

Emendamento 304
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno tre volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione, su richiesta di un terzo di tutti i suoi membri oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni.	2. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno tre volte all'anno. ***Si tratta di riunioni straordinarie rispetto alle riunioni previste per il consiglio di amministrazione dell'ENISA di cui al regolamento [regolamento sulla cibersicurezza dell'UE].*** Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione, su richiesta di un terzo di tutti i suoi membri oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni.

Or. en

Emendamento 305
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Il Centro di competenza*** provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di direzione.	6. ***L'ENISA*** provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 306
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The proposed Regulation would preclude excessive power to the Commission, while Member States who do not financially contribute to the Competence Centre would be deprived from voting rights. This would mean that some Member States would be forced to implement requirements developed by only a fraction of Member States. Such a governance structure could be perceived as discriminatory as the EU budget, which will finance the activities carried out by the Competence Centre, is predominantly shaped by national contributions (68.73%). All Member States should have authority to shape funding, procurement, research and development decisions across the EU and they should all have equal oversight responsibilities and voting rights on the Governing Board. This is particularly important given that technology development and government grant life cycles take several years. Granting all Member States with equal voting rights also will fall in the continuity of the EU acquis on cybersecurity which has strived to deepen the cooperation between Member States and closer the gap with regards their cybersecurity capabilities. For the above reasons and in order to avoid duplication of work and administrative redundancy, and in the continuity of the EU acquis on cybersecurity, the Competence Centre shall be supported by ENISA, the EU Cybersecurity Agency, namely by its Managing Board for the responsibilities related to the Governing Board of the Competence Centre, and by its Executive Director of ENISA for the executive responsibilities.

Emendamento 307
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. L'Unione detiene ***il 50 % dei*** diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.	1. L'Unione***, rappresentata dalla Commissione,*** detiene ***i*** diritti di voto ***corrispondenti al suo contributo finanziario***. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.

Or. en

Emendamento 308
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'Unione detiene il 50 % dei diritti di*** voto. ***I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.***	1. ***Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto a un*** voto.

Or. de

Emendamento 309
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione detiene il ***50 %*** dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.	1. L'Unione detiene il ***25 %*** dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.

Or. en

Motivazione

Le modalità di voto non rappresentano un giusto equilibrio tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione non dovrebbe detenere una posizione di veto generale.

Emendamento 310
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro partecipante dispone di un voto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I diritti di voto sono stati stabiliti all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento 311
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro ***partecipante*** dispone di un voto.	2. Ogni Stato membro dispone di un voto.

Or. en

Emendamento 312
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti***, in rappresentanza di almeno il 75 % dei contributi finanziari complessivi al Centro di competenza. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla relazione sul valore dei contributi***	3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 313
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti***, in rappresentanza di almeno il 75 % dei contributi finanziari complessivi al Centro di competenza. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.***	3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

Or. en

Emendamento 314
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresentanza di almeno il 75 % ***dei*** contributi finanziari ***complessivi*** al Centro di competenza. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla	3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresentanza di almeno il 75 % ***del totale del rapporto tra i*** contributi finanziari ***dei singoli Stati membri*** al Centro di competenza ***e il loro prodotto interno lordo***. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa

relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.	proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 315
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Solo i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri ***partecipanti*** hanno diritto di voto.	4. Solo i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri hanno diritto di voto.

Or. en

Emendamento 316
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo	
1. Il direttore esecutivo è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori in cui opera il Centro di competenza.	
2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo del Centro di competenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.	
3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla	

Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, il Centro di competenza è rappresentato dal presidente del consiglio di direzione.

5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza.

6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di quattro anni.

7. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.

8. Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 317
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.	3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione ***e dagli Stati membri***, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero avere lo stesso diritto di proporre un candidato, dato che entrambi contribuiscono finanziariamente all'iniziativa.

Emendamento 318
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.	3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta***, non discriminatoria*** e trasparente.

Or. en

Emendamento 319
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dopo essersi consultato con il consiglio di direzione e con la Commissione, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;	c) dopo essersi consultato con il consiglio di direzione***, il consiglio consultivo industriale e scientifico*** e con la Commissione, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare i poteri e trovare un equilibrio tra essi, il direttore dovrebbe consultare anche il consiglio consultivo industriale e scientifico. In tal modo, l'industria darà un contributo significativo al progetto di piano strategico pluriennale e al progetto di piano di lavoro annuale. La decisione finale sull'inclusione o meno di osservazioni spetta al consiglio di direzione.

Emendamento 320
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dopo essersi consultato con il consiglio di direzione ***e*** con la Commissione, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;	c) dopo essersi consultato con il consiglio di direzione***,*** con la Commissione ***e l'ENISA***, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 321
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni	h) predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni due anni alla Commissione ***e al***

due anni alla Commissione sui progressi compiuti;	***Parlamento europeo*** sui progressi compiuti;

Or. en

Emendamento 322
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) prepara, negozia e conclude gli accordi con i centri nazionali di coordinamento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un accordo standard concluso con tutti i centri nazionali di coordinamento renderebbe il processo più trasparente ed equo.

Emendamento 323
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;	l) approva***, previa consultazione dell'ENISA e del consiglio consultivo industriale e scientifico,*** l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;

Or. en

Emendamento 324
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione;	s) predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e periodicamente al consiglio di direzione;

Or. en

Emendamento 325
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione;	s) predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e periodicamente al consiglio di direzione;

Or. en

Emendamento 326
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di	1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di

16 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	***25*** membri. Il consiglio di direzione nomina i membri ***secondo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria*** tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. ***Nella determinazione dei membri, si tiene conto in particolare delle attuali organizzazioni europee per la cibersicurezza. Il consiglio di direzione assicura inoltre la rappresentanza dell'industria sul versante dell'offerta e su quello della domanda, delle PMI, del settore pubblico e delle organizzazioni di ricerca.***

Or. en

Emendamento 327
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di ***16*** membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di ***25*** membri. Il consiglio di direzione nomina i membri ***secondo una procedura aperta e trasparente*** tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza***, comprese le organizzazioni menzionate all'articolo 10 del presente regolamento. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico assicura un'ampia rappresentanza di tutte le industrie pertinenti, in particolare delle PMI, del mondo accademico e della società civile del settore.***

Or. en

Emendamento 328
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri. ***Di essi, non più di 10 sono selezionati all'interno dell'industria e non più di 4 sono selezionati tra le PMI; i membri rimanenti sono selezionati tra le università e i centri di ricerca***. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 329
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri ***che rappresentano il settore industriale (grandi imprese, PMI e microimprese e start up), università, istituti di ricerca e organizzazioni della società civile***. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

Or. it

Motivazione

È importante che tutte le diverse categorie di soggetti attivi nella cibersicurezza siano coinvolti nel Board.

Emendamento 330
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri***.*** ***Il*** consiglio di direzione ***nomina i membri*** tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.	1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un ***rappresentante dell'Organizzazione europea per la cibersicurezza e da un*** massimo di 16 ***altri*** membri ***nominati dal*** consiglio di direzione tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ***o di altri portatori di interessi***.

Or. en

Emendamento 331
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, ***nei*** servizi professionali in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.	2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, ***nella formazione e istruzione in materia di cibersicurezza,*** nello sviluppo industriale, ***nell'offerta e nell'efficace attuazione di*** servizi ***o prodotti*** professionali in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 332
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.	2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione ***e dimostrano il loro impegno nel partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza***. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 333
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.	2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali ***e nel contributo attivo e continuo alle partnership contrattuali pubblico private*** in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.

Or. it

Motivazione

Le PPP giocano un ruolo fondamentale che va riconosciuto e rilanciato dal Centro.

Emendamento 334
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La durata del mandato dei membri del consiglio consultivo industriale e scientifico è di ***tre*** anni. Il mandato è rinnovabile.	4. La durata del mandato dei membri del consiglio consultivo industriale e scientifico è di ***quattro*** anni. Il mandato è rinnovabile.

Or. en

Emendamento 335
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Possono far*** parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.	5. ***Fanno*** parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e forniscono il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Or. en

Emendamento 336
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Possono far*** parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.	5. ***Fanno*** parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e forniscono il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Or. en

Emendamento 337
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.	2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza ***ogniqualvolta tali questioni rientrino tra i compiti e gli ambiti di competenza di cui all'articolo 20***, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.

Or. en

Emendamento 338
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico ***fornisce*** al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.	2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico ***fornirà*** al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza ***come definite all'articolo 20***, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.

Or. it

Motivazione

Rafforzamento del ruolo consultivo del Consiglio.

Emendamento 339
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 340
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il consiglio consultivo industriale e scientifico ha status di osservatore in seno al consiglio di direzione al fine di poter fornire consulenze periodiche al consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 341
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il consiglio consultivo industriale e scientifico adotta il proprio regolamento interno, che prevede anche la designazione dei rappresentanti del gruppo consultivo e la durata della loro nomina.	4. Il consiglio consultivo industriale e scientifico adotta il proprio regolamento interno, che prevede anche la designazione ***dei partecipanti ai gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2***, ***e*** dei rappresentanti del gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Or. en

Emendamento 342
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il consiglio consultivo industriale e scientifico adotta il proprio regolamento interno, ***che*** prevede ***anche*** la designazione dei rappresentanti del gruppo consultivo e la durata della loro nomina.	4. Il consiglio consultivo industriale e scientifico adotta il proprio regolamento interno, ***la quale*** prevede la designazione ***dei rappresentanti dei gruppi di lavoro previsti nell'articolo 19, paragrafo 2, e*** dei rappresentanti del gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Or. it

Motivazione

Il coinvolgimento dei gruppi di lavoro non solo è auspicabile ma doveroso.

Emendamento 343
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il consiglio consultivo industriale e scientifico, ove possibile, si coordinerà e

	collaborerà con le partnership contrattuali pubblico private.

Or. it

Motivazione

Necessario coordinamento con le PPPc in essere.

Emendamento 344
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il consiglio consultivo industriale e scientifico intrattiene uno stretto dialogo con il partenariato pubblico-privato contrattuale.

Or. en

Emendamento 345
Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e:	Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce ***regolarmente*** consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e:

Or. en

Emendamento 346
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;	1) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione; ***a discrezione del Direttore e del consiglio di direzione, il consiglio potrà essere chiamato a partecipare agli incontri del consiglio di direzione ogni qualvolta la discussione ricade nei settori delineati all'articolo 20;***

Or. it

Motivazione

Allargamento del coinvolgimento in ogni settore di competenza.

Emendamento 347
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;	1) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per la redazione ***di un'agenda in materia di tecnologia e applicazione,*** del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione; ***ove ritenuto opportuno dal direttore esecutivo e dal consiglio di direzione, fornisce inoltre consulenza in materia di appalti e implementazione;***

Or. en

Emendamento 348
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;	1) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo ***per le operazioni e l'orientamento strategici del Centro di competenza in ambito industriale e scientifico e*** per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;

Or. en

Emendamento 349
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore della cibersicurezza, al fine di raccogliere indicazioni per la consulenza strategica di cui al paragrafo 1;	2) organizza consultazioni pubbliche***, ove del caso in coordinamento con il partenariato pubblico-privato contrattuale,*** aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore della cibersicurezza, al fine di raccogliere indicazioni per la consulenza strategica di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 350
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3) promuove e raccoglie informazioni sul piano di lavoro e sul piano strategico pluriennale del Centro di competenza.	3) promuove e raccoglie informazioni sul piano di lavoro e sul piano strategico pluriennale del Centro di competenza ***e offre consulenza al consiglio di direzione su come migliorare l'orientamento e il funzionamento strategici del Centro di competenza in base a tali informazioni***.

Or. en

Emendamento 351
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) partecipa, rappresentato dal suo presidente, alle riunioni del consiglio di direzione ogniqualvolta il tema in esame rientra negli ambiti di sua competenza di cui all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 352
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un importo proveniente dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi legati al settore della difesa del Centro di competenza, anche per i costi amministrativi, quali i costi che potrebbe sostenere il Centro di competenza nello svolgimento della sua funzione di responsabile di progetto nel quadro del Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 353
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale] ***e*** al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX.	2. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale]**,** al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX ***e al Fondo europeo per la difesa***.

Or. en

Emendamento 354
Jens Geier, José Blanco López, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il contributo finanziario dell'Unione non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b).	4. Il contributo finanziario dell'Unione ***proveniente da Europa digitale e da Orizzonte Europa*** non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b). ***Esse possono essere coperte dai contributi finanziari provenienti dal Fondo europeo per la difesa.***

Or. en

Emendamento 355
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I contributi provenienti da programmi dell'Unione diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell'Unione di un programma attuato da uno degli Stati membri, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 356
Peter Kouroumbashev, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti apportano ai costi operativi e alle spese amministrative del Centro di competenza un contributo complessivo almeno pari agli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 357
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti apportano ***ai costi operativi e*** alle spese amministrative del Centro di competenza un contributo complessivo almeno pari ***agli importi*** di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.	1. Gli Stati membri partecipanti apportano alle spese amministrative del Centro di competenza un contributo complessivo almeno pari ***all'importo*** di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 358
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri partecipanti apportano ai costi operativi del Centro di competenza un contributo complessivo commensurato all'importo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In tal modo si intende motivare tutti gli Stati membri a partecipare.

Emendamento 359
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1, li versi solo parzialmente o li versi in ritardo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 360
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può annullare, ridurre ***proporzionalmente*** o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1, li versi solo parzialmente o li versi in ritardo.	4. La Commissione può annullare, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1, li versi solo parzialmente o li versi in ritardo. ***L'annullamento, la riduzione o la sospensione del contributo finanziario dell'Unione da parte della Commissione è proporzionato in termini di importo e tempi all'annullamento, alla riduzione o alla sospensione dei contributi degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 361
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) contributi degli Stati membri partecipanti sotto forma di:	b) contributi degli Stati membri partecipanti***, come specificato in maggiore dettaglio all'articolo 13, paragrafo 3, lettera s),*** sotto forma di:

Or. en

Emendamento 362
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire	1. Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire

che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.	che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli ***regolari ed*** efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 363
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il personale del Centro di competenza è costituito da personale temporaneo e a contratto.	7. Il personale del Centro di competenza è costituito da personale temporaneo e a contratto ***ed è caratterizzato da un equilibrio di genere***.

Or. en

Emendamento 364
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) ai fini dell'articolo 22 [proprietà dei risultati], 23 [proprietà dei risultati] e 30 [applicazione delle norme relative alle informazioni classificate], il regolamento (UE) n. XXX [Fondo europeo per la difesa] si applica alla partecipazione a tutti gli interventi legati al settore della

	difesa del Centro di competenza, qualora il piano di lavoro lo preveda, è possibile limitare la concessione di licenze non esclusive a terzi stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o cittadini di Stati membri.

Or. en

Emendamento 365
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro di competenza svolge le proprie attività con ***un*** livello ***elevato*** di trasparenza.	1. Il Centro di competenza svolge le proprie attività con ***il massimo*** livello di trasparenza.

Or. en

Emendamento 366
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro di competenza provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 41.	2. Il Centro di competenza provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano ***tempestivamente*** di informazioni adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 41.

Or. en

Emendamento 367

Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni. Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato ***e*** delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata.	3. La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni. Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato**,** delle funzioni***, dell'efficacia e dell'efficienza*** di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata.

Or. en

Emendamento 368
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del consiglio consultivo industriale e scientifico, ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].	Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale***, incluso il direttore esecutivo***. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del consiglio consultivo industriale e scientifico, ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 369
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ***[Belgio]*** in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.	Tra il Centro di competenza e lo Stato membro in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.

Or. en

Emendamento 370
Jens Geier, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	Procedura di comitato
	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en